UNITÀ SINDACALE
FALCRI silcea
UNISIN FALCRI-SILCEA
Unione di Banche Italiane
IL PUNTO SU...
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE SINDACALE - ANNO VIII N. 04 - 18/02/2013
SUPPLEMENTO AL PERIODICO "AL PLURALE"

TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE PRESSO ALTRA SEDE DI LAVORO

SITUATA IN COMUNE DIVERSO

(Artt. 88 e 111 del CCNL 19 gennaio 2012)

Riteniamo utile ricordare ai Colleghi alcune previsioni contrattuali in materia di trasferimento della Lavoratrice / del Lavoratore ad altra sede di lavoro in Comune diverso.

Il trasferimento può essere disposto dall'Azienda per esigenze tecniche, organizzative e produttive e lo stesso deve essere comunicato al Dipendente con un preavviso nei termini di seguito indicati:

PER LE AREE PROFESSIONALI IL TRASFERIMENTO E' DISPOSTO CON UN PREAVVISO DI:

- 15 giorni di calendario per distanze fino a 30 km;
- 30 giorni di calendario per distanze superiori a 30 Km.

L'Azienda ha facoltà, durante il periodo di preavviso, di inviare il Personale presso la nuova sede utilizzando lo strumento della missione (con il riconoscimento, quindi, di rimborso spese e di diaria).

PER I QUADRI DIRETTIVI IL TRASFERIMENTO E' DISPOSTO CON UN PREAVVISO DI:

- 45 giorni di calendario qualora il Q.D. abbia familiari conviventi o parenti verso i quali sia tenuto agli obblighi degli alimenti;
- 30 giorni di calendario per gli altri casi.

Ove l'Azienda, per ragioni di urgenza, sia impossibilitata a rispettare i suddetti termini di preavviso, al Q.D. spetta una erogazione commisurata a tante diarie (3/3) per quanti sono i giorni di preavviso non fruiti.

Sempre in tema di preavviso, evidenziamo che - in caso di trasferimento - non hanno validità le lettere generiche di preavviso. La comunicazione deve contenere sempre la data di decorrenza del trasferimento e la destinazione. Il calcolo del periodo di preavviso decorre dal giorno dell'avvenuta ricezione, da parte dell'interessato, della lettera con cui viene disposto il trasferimento; non hanno, quindi, validità le lettere di preavviso "retroattive".

Inoltre, per i trasferimenti superiori ai 30 Km di distanza del Personale appartenente alle Aree Professionali è necessario il consenso dell'interessato qualora lo stesso abbia compiuto 45 anni di età e 22 di servizio. In caso di trasferimento di Quadri Direttivi di 1° e 2° livello a distanze superiori a 50 Km è necessario il consenso dell'interessato qualora lo stesso abbia compiuto 47 anni di età e maturato 22 anni di servizio. Le suddette limitazioni non si applicano in caso di Personale preposto e da preporre a succursali, comunque denominate.

Il vigente CCNL, in caso di trasferimento della sede di lavoro non richiesto dal Dipendente e che comporti l'effettivo cambio di residenza dello stesso, prevede per le Aree Professionali (art. 111) e per la categoria dei Quadri Direttivi (art. 88) tutta una serie di specifici trattamenti economici e benefit (ricordiamo, a titolo non esaustivo, il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto del mobilio, la restituzione della perdita eventuale di canone di locazione, giorni di diaria per il tempo necessario per il trasloco, etc.).

Infine, ricordiamo che in tema di trasferimento in allontanamento rimangono in essere gli Accordi sottoscritti a livello di Gruppo e/o Aziendale che prevedono, per il Personale in servizio nelle diverse realtà di UBI, ulteriori e più vantaggiose condizioni economiche e normative.

FALCRI CONTRO IL PRECARIATO

UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sui siti www.falcriubi.it e www.unisinubi.eu potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella "Bacheca Sindacale Elettronica". Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante "LINK" (in alto a destra, in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu "Link Utili" –> opzione "Varie" -> "Bacheca Sindacale".

FALCRI